

## Edizione di giovedì 25 febbraio 2016

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Lo scambio di partecipazioni a “realizzo controllato”](#)

di Fabio Landuzzi

### IMU E TRIBUTI LOCALI

[Via alle istanze di rimborso per l'Imu 2014 sui terreni montani](#)

di Luigi Scappini

### LAVORO E PREVIDENZA

[La contribuzione 2016 alla Gestione IVS artigiani e commercianti](#)

di Luca Mambrin

### ACCERTAMENTO

[Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento](#)

di Laura Mazzola

### CONTENZIOSO

[Le spese di giudizio seguono la soccombenza](#)

di Alessandro Bonuzzi

### BUSINESS ENGLISH

[Sole practitioner: come tradurre ‘professionista individuale’ in inglese](#)

di Stefano Maffei

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Lo scambio di partecipazioni a “realizzo controllato”***

di Fabio Landuzzi

La disciplina dello **scambio di partecipazioni** attuato **mediante conferimento** è contenuta nell'**art. 177, co. 2, Tuir**. Sotto il profilo societario, l'operazione in oggetto si attua quando a fronte dell'**apporto** (conferimento) **di partecipazioni** in una società (conferitaria) che, per mezzo di tale apporto, **acquisisce ovvero integra** – in virtù di un obbligo legale o statutario – il **controllo di diritto** sulla **società “scambiata”**, la stessa conferitaria assegna al conferente **quote o azioni** rappresentative del proprio capitale.

La norma fiscale dispone che le **azioni o quote ricevute** dal conferente, in cambio delle partecipazioni apportate alla conferitaria, siano **valutate** in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla **società conferitaria** per effetto dello stesso conferimento.

Appare quindi evidente che la norma non prevede in senso assoluto un **regime di neutralità fiscale** dell'operazione; dal lato del conferente, infatti, l'operazione appare di per sé **“realizzativa”**, diversamente dal caso dello **“scambio mediante permuta”** di azioni regolato dal comma 1 dello stesso art. 177 del Tuir. Diversamente, in questa circostanza il Legislatore ha previsto una **modalità particolare** per la **determinazione del valore di realizzo** delle partecipazioni scambiate; valore che, raffrontato a quello fiscale di carico delle stesse partecipazioni scambiate in capo al conferente, determina la **plusvalenza imponibile** realizzata dall'operazione.

Ora, il fatto che il regime delineato dal Legislatore italiano per l'operazione in commento non corrisponda necessariamente ad una **perfetta neutralità fiscale**, ha in più occasioni fatto emergere il tema del suo **contrasto rispetto all'ordinamento europeo**, recepito anche dalla normativa italiana, per le **operazioni transfrontaliere**. Infatti, a livello comunitario, la **Direttiva 2009/133/Ce** prevede espressamente che l'attribuzione ai soci della società conferente di titoli della beneficiaria non dovrebbe di per sé stessa dare luogo ad una qualsiasi imposizione dei soci medesimi.

Il **Governo italiano** ha sottolineato che l'art. 177, co. 2, Tuir, non è stato adottato in recepimento della suddetta Direttiva europea, bensì detta norma trae la propria fonte nella Legge 662/1997 – (art. 3, co. 161) – in cui il Governo veniva delegato ad **armonizzare il regime fiscale** allora prevista dal D.Lgs. 544/1992 con i principi di cui alla Direttiva 90/434/Cee, in relazione ad operazioni realizzate fra soggetti residenti in Italia e soggetti residenti in altri Stati dell'Unione Europea. E questa opera di armonizzazione venne compiuta dapprima mediante il testo dell'**art. 5 del D.Lgs. 358/1997** e poi con la sua inclusione nel Tuir,

ed appunto al comma 2 dell'art. 177.

In sostanza, come il Governo ha ribadito anche nella risposta alla **Interrogazione parlamentare n. 5-05215 del 2015**, la norma sarebbe del tutto **compatibile con i principi dettati dalla Direttiva** benché essa non disponga un **criterio di neutralità assoluta**, bensì **solo “controllata” o “derivata”**.

Peraltro, è sufficiente osservare che, qualora il **valore fiscale di carico** della partecipazione del socio conferente sia, per una qualche ragione, **inferiore al suo valore contabile**, anche un conferimento effettuato in regime di perfetta **continuità di valori contabili** determinerebbe il **realizzo di una plusvalenza fiscale** in applicazione del disposto di cui all'art. 177, co. 2, Tuir, dovendo confrontare l'incremento del patrimonio netto della conferitaria – pari in questo caso al valore contabile della partecipazione scambiata – con un **minore valore fiscale** della stessa partecipazione.

Infine, si rammenta che **l'Agenzia delle Entrate**, nella **Risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012**, ha affermato che la disciplina di cui all'art. 177, co. 2, del Tuir, **non si applica mai agli scambi di partecipazioni** mediante conferimento **da cui derivi una minusvalenza**; secondo l'Amministrazione, in questa circostanza, **si applica la disciplina ordinaria** ossia il rinvio alla regola della determinazione del valore di realizzo secondo la **nozione di “valore normale” ex art. 9, Tuir**, con tutte le conseguenze del caso in merito all'eventuale **sindacato sul valore effettivo** della frazione di patrimonio netto della conferitaria formata dall'apporto della partecipazione scambiata.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Via alle istanze di rimborso per l'Imu 2014 sui terreni montani**

di Luigi Scappini

Probabilmente, è solo con la previsione di cui alla **Stabilità 2016**, e quindi con il ritorno alle **vecchie regole**, che l'**Imu sui terreni montani** potrà trovare pace.

La **norma**, infatti, prevede un'**esenzione** “generalizzata” per i **terreni** agricoli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992 nel caso in cui siano **ubicati** nei **Comuni** elencati nella **circolare** del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno **1993**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141/1993. Si ricorda come la **circolare** prende spunto dai **criteri** individuati dall’articolo 15, **L. 984/1977**, in materia di interventi pubblici in vari settori agricoli, compresa l’utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani.

L’ultimo tassello della *vexata questio* è rappresentato dalla sentenza della **CTP di Grosseto n. 402/4/2015** con cui i giudici maremmani hanno di fatto aperto la strada per poter procedere alla richiesta di **rimborso** da parte dei soggetti che “teoricamente” sono risultati incisi dall’imposta in ragione del **D.L. 4/2015**.

Infatti, la **sentenza**, in maniera **tranchant**, afferma come la **previsione** di cui al **D.L. 4/2015** andava **contro** il dettato di cui all’**articolo 3**, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), ai sensi del quale “**le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo**. Relativamente ai tributi periodici **le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono**”.

Ricordiamo come le **problematiche** inerenti l’esenzione o meno dell’Imu sui terreni agricoli ricadenti nelle zone montane e/o di collina, sancita dall’articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992, sono **derivate** dalla previsione di cui all’**articolo 22**, comma 2, **D.L. 66/2014**, confermativo del precedente articolo 4, comma 5-bis, D.L. 16/2012, secondo cui, tramite un decreto interministeriale, sarebbero dovuti essere ridefiniti i perimetri esentativi in oggetto.

Nonostante il largo lasso di tempo a disposizione, è solamente a ridosso del versamento a saldo dell’imposta che, con il **D.L. 28 novembre 2014**, erano state individuate le regole relative all’individuazione del perimetro esentativo. *Nulla questio* (del resto i contribuenti sono ormai tristemente abituati a doversi confrontare con l’emanazione di regole applicative a ridosso degli adempimenti), senonché i **criteri** adottati per individuare i terreni montani prendevano a **riferimento** la sola **posizione altimetrica** – l’altezza media del territorio del Comune – **disattendendo** le ulteriori **motivazioni** che stavano alla base della precedente scelta legislativa, **quale** ad esempio l’introdurre una forma di **sostegno a zone** considerate economicamente **svantaggiate**.

In ragione del fiorire di un consistente **ricorso** ai vari **Tar** competenti, il Governo ha **sospeso** il **pagamento, procrastinandolo** al **26 gennaio 2015**, in tempo per poter emanare il vituperato **D.L. 4/2015**, convertito nella Legge 34/2015, ai sensi del quale il **nuovo parametro** di riferimento era dato dall'elenco **Istat** dei comuni di Italia suddivisi in:

- **montani;**
- **parzialmente montani e**
- **non montani.**

In ragione di questa classificazione, l'esenzione dall'Imu era così stabilita:

- **esenti** i terreni agricoli ubicati in **comuni totalmente montani**;
- **esenti** i terreni agricoli ubicati in comuni delle **isole minori** di cui all'allegato A alla legge n. 448/2001;
- **esenti** i terreni agricoli ubicati in comuni classificati come **parzialmente montani** ma **posseduti e condotti** da **coltivatori diretti** e/o imprenditori agricoli principali (**lap**), iscritti nella previdenza agricola.

Il **problema** tuttavia sorge, **non** tanto per i **criteri** individuati, **ma** in ragione del fatto che gli stessi, per espressa previsione normativa, **dispiega(va)no** gli effetti anche in **via retroattiva** sull'anno di imposta **2014**.

Tuttavia, come correttamente affermato nella sentenza della CTP di Grosseto, **tale possibilità è vietata** in ragione delle **certezza del diritto** sancita dallo Statuto del contribuente che (teoricamente) vieta la retroattività delle norme tributaria.

Stante il quadro di riferimento venutosi a creare, si apre la **possibilità**, per i soggetti incisi dall'imposta in ragione dei parametri individuati dal D.L. richiamato, di procedere alla **presentazione di un'istanza di rimborso** per l'imposta versata relativamente all'anno **2014** in quanto **versata in ragione di una norma che ha retroattivamente individuato la debenza**, il tutto in aperta violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente.

Tale possibilità si ritiene **inoltre percorribile anche** per il successivo anno di imposta **2015**, in quanto il **Tar del Lazio**, con l'**ordinanza 14126 del 16 dicembre 2015**, in riferimento agli articoli 23 e 53 della Costituzione, ha dichiarato non manifestamente infondata la quesitone in riferimento ai criteri di cui al D.L. 4/2015. In questo modo, presentando nei termini l'istanza non si perde la possibilità di creare i presupposti per il rimborso.

## LAVORO E PREVIDENZA

### **La contribuzione 2016 alla Gestione IVS artigiani e commercianti**

di Luca Mambrin

Con la **circolare n. 15/2016**, l'INPS ha fornito i dati per il **calcolo della contribuzione per l'anno 2016** dei soggetti iscritti alla **Gestione IVS degli artigiani e commercianti**; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minima e sul reddito eccedente il minima, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l'art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal **1 gennaio 2012**, le **aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS siano incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Pertanto l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per **l'anno 2016**, è pari al **23,10%**.

Inoltre viene confermato che:

- per i soli iscritti alla gestione commercianti l'aliquota del 23,10% deve essere aumentata dello **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** destinata **all'indennizzo per la cessazione** definitiva dell'attività commerciale; l'obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
- è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per **le prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **euro 0,62 mensili** (euro 7,44 annuale);
- viene **confermata** anche per l'anno 2016 **la riduzione del 50%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste **per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a ventuno anni** (riduzione di tre punti percentuali).

Occorre poi tener presente **che per l'anno 2016**:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad **€ 15.548**. La circolare precisa che per l'anno 2016 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è **rimasto invariato** rispetto all'anno precedente, a causa della variazione negativa (-0,1%) **dell'indice dei prezzi al consumo**

tra il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015 comunicata dall'ISTAT;

- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad **€ 76.872**; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non da riferire all'impresa nel suo complesso;
- per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari ad € 100.324** e non è frazionabile in ragione mensile;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di € 15.548 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari ad **€ 46.123**; per i redditi superiori a € 46.123 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un **punto percentuale**, come disposto dall'art. 3-ter della Legge 438/19928.

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per **la gestione artigiani** sono riepilogate nella seguente tabella.

REDDITO	ETA' SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA	COLLABORATORE ETA' NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA
Fino a € 46.123	<b>23,10%</b>	<b>20,10%</b>
Da € 46.123 fino a € 76.872 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).	<b>24,10%</b>	<b>21,10%</b>

Il **contributo** calcolato sul reddito minimale sarà pari:

<b>Artigiani</b>	
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni	
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni	

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per **la gestione commercianti** sono riepilogate nelle seguente tabella.

REDDITO	ETA' SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA	COLLABORATORE ETA' NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

Fino a € 46.123	<b>23,19%</b>	<b>20,19%</b>
Da € 46.123 fino a € 76.876 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).	<b>24,19%</b>	<b>21,19%</b>

Il **contributo** calcolato sul reddito minimale sarà pari:

<b>Commercianti</b>
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

In merito ai **termini e alle modalità di versamento** i contributi sul **reddito minimale** devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall'INPS, in **quattro rate di importo fisso** da pagare a scadenze prestabilite:

- I° rata fissa: **16 maggio 2016**;
- II° rata fissa: **22 agosto 2016**;
- III° rata fissa: **16 novembre 2016**;
- IV° rata fissa: **16 febbraio 2017**.

I contributi dovuti sulla quota **di reddito eccedente il minimale**, a titolo di **saldo 2015 e di primo e secondo acconto 2016** devono essere invece effettuati **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi**.

Infine la circolare ricorda che l'Istituto **non invia più le comunicazioni** contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel **Cassetto previdenziale** per artigiani e commercianti, **"Dati del mod. F24"**. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il **modello da utilizzare per effettuare il pagamento**.

## ACCERTAMENTO

---

### **Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento**

di Laura Mazzola

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 19 febbraio 2016, prot. n. 27036**, ha approvato **il nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze** (allegati da 2 a 7) relativi ai ruoli emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973.

In particolare, il nuovo modello **sostituisce** quello approvato con provvedimento del 3 luglio 2012, prot. n. 100148, ed è **obbligatorio per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016**.

Tra le principali modifiche si prevede:

- la **razionalizzazione delle indicazioni utili al contribuente per l'assolvimento del debito**;
- la **modifica della terminologia attinenti alle somme spettanti all'Agente della riscossione**;
- la **revisione delle Avvertenze**;
- l'**adeguaumento del limite di valore della controversia**.

Ai fini dell'assolvimento del debito, sono state riunite nella medesima sezione (**"Dove e come pagare"**) tutte le informazioni relative alle molteplici **modalità di pagamento** in precedenza illustrate in due sezioni distinte.

In merito all'adeguaumento della terminologia attinente alle somme spettanti all'Agente della riscossione, è stata **sostituita la parola "compensi" con "oneri di riscossione"**, stante la revisione del sistema di remunerazione del servizio di riscossione disposto con il D.Lgs. 24.09.2015, n. 159.

La **revisione delle Avvertenze** relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, invece, si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative in materia di contenzioso tributario apportate dal D.Lgs. 156/2015, nonché del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, a seguito della riformulazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 contenente la disciplina dell'**istituto del reclamo-mediazione**, è stata **rinominata la sezione "Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso" in "Presentazione del ricorso"**.

Inoltre è stato eliminato ogni riferimento alla pregressa disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare, un'istanza di reclamo-mediazione. Infatti, in

base alla nuova previsione normativa, per le **controversie di valore non superiore a ventimila euro**, la presentazione del ricorso giurisdizionale **produce anche gli effetti di un reclamo** e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ancora, è stato **innalzato, da 2.582,28 euro a 3.000 euro, il limite di valore della controversia** ai fini della costituzione in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore.

Infine, si rileva che il foglio Avvertenze, relativo ai ruoli emessi dagli Uffici di Roma, Milano, Napoli e Torino, non è stato modificato; tali Uffici continuano ad usare le "istruzioni" aggiornate approvate nel 2013 con il provvedimento n. 35138 del 2013.

## CONTENZIOSO

---

### **Le spese di giudizio seguono la soccombenza**

di Alessandro Bonuzzi

Con la **circolare n. 38/E/2015**, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal **D.L. 156/2015** di riforma del processo tributario, che hanno trovato applicazione per i **giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016**.

Le **nuove norme processuali**, infatti, operano – in linea generale – in relazione a tutti i giudizi **in corso** alla data della loro entrata in vigore non essendo stata ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi.

In materia di **spese di giudizio**, l'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto delegato di riforma ha riscritto quasi integralmente l'articolo 15 del D.Lgs. 546/1992.

Il novellato comma 2 ribadisce il principio secondo cui le **spese del giudizio tributario seguono la soccombenza**.

Ai fini dell'applicazione di questa regola, la circolare n. 38 precisa che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “*Il soccombente deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità per cui, obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi*” (Cassazione n. 373/2015).

In deroga, il giudice può comunque disporre la **compensazione** delle spese del giudizio qualora, **alternativamente**:

- vi sia stata la **soccombenza reciproca**;
- sussistano, nel caso concreto, **gravi ed eccezionali ragioni**, che devono essere **espressamente motivate** dal giudice nel dispositivo sulle spese.

Per quanto riguarda la **soccombenza reciproca**, essa “*sottende – anche in relazione al principio di causalità –*

- **una pluralità di domande contrapposte**, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero
- anche **l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta**, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero
- quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda

*articolata in un unico capo” (Cassazione n. 19520/2015).*

Le **gravi ed eccezionali ragioni**, invece, devono riguardare **specifiche circostanze** o aspetti della controversia decisa e devono essere soppesati “*alla luce degli imposti criteri della gravità (in relazione alle ripercussioni sull'esito del processo o sul suo svolgimento) ed eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione tutt'altro che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari)*” (Cassazione n. 18276/2015).

Sul punto la circolare n. 38 chiarisce che l’obbligo della motivazione **non può comunque ritenersi soddisfatto quando la compensazione delle spese deriva da non specificati motivi di equità.**

Peraltro, il successivo nuovo comma 2-bis, al fine di scoraggiare le liti temerarie, in tema di condanna al risarcimento del danno per **responsabilità aggravata**, prevede l’applicabilità **dell’articolo 96**, primo e terzo comma, c.p.c, secondo cui

- “*Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza ...*
- *In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.*

Infine, occorre evidenziare che, al fine di rispettare il principio della soccombenza e di salvaguardare la parte vittoriosa, il nuovo **comma 2-ter** specifica che le spese di giudizio comprendono – oltre che il contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti – anche i **contributi previdenziali e l'imposta sul valore aggiunto** eventualmente dovuti.

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***Sole practitioner: come tradurre ‘professionista individuale’ in inglese***

di Stefano Maffei

In Italia è assai comune il fenomeno del **professionista individuale** – sia costui **avvocato** (*lawyer*) o **commercialista** (*accountant*) – realtà che è comune anche al mondo anglosassone, nonostante molti pensino che nel Regno Unito e negli Stati Uniti i professionisti siano sempre associati in *law firms* (**studi legali**) o *accountancy firms* (**studi di commercialisti**).

Il termine più utile per descrivere questa situazione è quello di *sole practitioner*: colui che **esercita una professione intellettuale** (*practitioner*, appunto) in modo individuale (*sole*).

Ecco alcune frasi utili. In relazione alla **professione forense** in Inghilterra e Galles, i dati dimostrano che *sole practitioners make up almost half of all law firms in England and Wales* (i professionisti individuali **ammontano a quasi la metà** degli studi legali). Di fronte alla sfida della globalizzazione, del resto, occorre chiedersi *can sole practitioners survive* (**sopravvivere**) *in the new marketplace?* Se siete un professionista individuale, vi presenterete ai colleghi stranieri dicendo: *I am an accountant and I work as a sole practitioner in Bologna.*

Ricordatevi di non fare confusione nell'utilizzare il **falso amico** *practice* che non ha nulla a che vedere con la **pratica** (intesa come periodo di tirocinio) ma che descrive invece l'esercizio di una specifica professione. Così potremo dire correttamente *my practice is based in Milan* (che altro non significa che **il mio studio si trova** a Milano) oppure *my areas of practice* (le mie **aree di attività**) *include tax litigation* (**contenzioso tributario**) *and bankruptcy* (**diritto fallimentare**).

Talvolta troverete nel linguaggio giornalistico e su internet l'espressione *one-person shop* come equivalente di *sole practitioner*. E' semplice e diretta, e potete usarla senza difficoltà. L'espressione è frutto del movimento *politically correct* ed ha sostituito – per ovvie ragioni- la più antica *one-man shop*, in nome della parità di genere.

*Per iscriversi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it)*